Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 27 luglio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 196 DEL 27 LUGLIO 1976:

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile di Deliceto.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Palmi.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Belluno.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Monza.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Verona.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione e casa circondariale di Civitavecchia.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Augusta.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso gli istituti penitenziari di Firenze.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione maschile « G. Filangieri » di Napoli.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Milano.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Asinara.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Pisa.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile di Avigliano.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di S. Severo.

(Da 8385 a 8398)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1976, n. **505**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1963, numero 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 127 - il terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla scuola sono ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. **506**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 77 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in urologia.

Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in urologia.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 138. — Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in numero non superiore a quattro. Qualora il numero delle domande di iscrizione al primo corso sia superiore al numero di quattro, la scelta degli iscritti sarà fatta in seguito al concorso interno per esami. Gli aspiranti hanno l'obbligo di accertarsi presso la cattedra di urologia della eventuale data del concorso.

Eventuali abbreviazioni di corso potranno essere concesse su richiesta motivata dei candidati, a giudizio del direttore della scuola e subordinatamente all'approvazione della facoltà.

Art. 139. — La scuola ha la durata di tre anni. Essa ha sede presso la cattedra di urologia.

Art. 140. — Gli iscritti alla scuola devono frequentare i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

1) anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale;

2) fisiologia dell'apparato urogenitale;

3) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

4) le nefropatie mediche;

5) semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);

6) tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;

7) batteriologia in urologia.

2° *Anno*:

1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

2) clinica urologica;

3) patologia genitale femminile di interesse urologico;

4) nefrologia chirurgica;

5) anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale;

6) semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);

7) tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;

8) anatomia chirurgica dell'apparato genitale urinario;

9) radiologia dell'apparato urinario e genitale;

10) affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;

11) l'anestesia e il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.

3° *Anno*:

1) clinica urologica;

2) patologia e clinica urologica infantile;

3) radiologia dell'apparato urinario e genitale;

4) tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale;

5) urologia ginecologica.

Gli esami di profitto si sostengono nei seguenti gruppi:

1° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'apparato urogenitale;

2) le nefropatie mediche;

3) batteriologia in urologia e farmacoterapia delle affezioni urogenitali.

2° *Anno*:

1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; anatomia ed istologia patologica;

2) semeiotica urologica (funzionale e di laboratorio) e tecnica strumentale e semeiologica endoscopica;

3) patologia genitale femminile di interesse urologico; le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;

4) anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale; anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico;

5) nefrologia chirurgica.

3° *Anno*:

1) clinica urologica;

2) radiologia dell'apparato urinario e genitale;

3) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urogenitale;

4) patologia e clinica urologica infantile;

5) urologia ginecologica.

Art. 141. — Le tasse di iscrizione e frequenza vengono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L. 6.000
tassa annuale di iscrizione	» 60.000
soprattasse esami di profitto	» 7.000
soprattassa esami di diploma	» 3.000
tassa annuale per fuori corso	» 50.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1976, n. **507**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto nazionale per la formazione, l'addestramento e l'orientamento professionale, in Palermo.

N. 507. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Istituto nazionale per la formazione, l'addestramento e l'orientamento professionale (INFAOP), in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1976, n. 508.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Pietro a Siepi da quelle di S. Croce e S. Maria Maddalena, in Cava de' Tirreni.

N. 508. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cava de' Tirreni 23 novembre 1974, relativo alla separazione della parrocchia di S. Pietro a Siepi di Cava de' Tirreni (Salerno) da quelle di S. Croce e di S. Maria Maddalena, entrambe in Cava de' Tirreni.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1976, n. 509.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di Maria SS. Assunta e di S. Sebastiano martire, in Castelnuovo Nigra.

N. 509. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ivrea 1° novembre 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di Maria SS. Assunta, in frazione Villa Castelnuovo del comune di Castelnuovo Nigra (Torino), e di S. Sebastiano martire, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 69

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Impermeabili San Giorgio, in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Impermeabili S. Giorgio con sede in Genova, ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Impermeabili S. Giorgio con sede in Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8630)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio a tutto il territorio delle province di Bari, Brindisi e Lecce.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Capo del Governo 11 dicembre 1936 ed i propri decreti 27 novembre 1948, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962, 15 marzo 1963, 22 ottobre 1963, 8 agosto 1967, 3 giugno 1972 e 23 gennaio 1973, con i quali l'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, è stato autorizzato a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dal predetto Istituto;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, con i decreti di cui in premessa, è estesa a tutto il territorio delle province di Bari, Brindisi e Lecce.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7840)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fornace laterizi Carlo Cenacchi, in Cornuda.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Fornace laterizi Carlo Cenacchi, con sede a Cornuda (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fornace laterizi Carlo Cenacchi, con sede a Cornuda (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8629)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1976.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di una marca di sigaretta estera e radiazione di altre.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento di una marca di sigaretta tedesca, in base al prezzo richiesto dal fornitore, nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, nonché alla radiazione della stessa marca di provenienza statunitense e di altre due marche di provenienza comunitaria;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, la seguente marca di sigaretta estera è inquadrata al prezzo di tariffa a fianco indicato:

Provenienza C.E.E. senza dazio
Pall Mall K.S. . . . . Lit. 40.000 il kg conv.le

Art. 2.

Le seguenti marche di sigarette estere sono radiate dalla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati in Italia:

Provenienza Paesi terzi: Pall Mall
Provenienza C.E.E. senza dazio: Pall Mall (Filter); Kings Superior (Filter)

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1976
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 76-002

(8585)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di L'Aquila;

Viste le dimissioni del sig. Onofrio Giacovelli da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota del 26 maggio 1976, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Giovanni D'Amico in sostituzione del sig. Onofrio Giacovelli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giovanni D'Amico è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di L'Aquila in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Onofrio Giacovelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8271)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cremona;

Considerato che il sig. Arsenio Dacquati, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è deceduto;

Vista la nota n. 7633 del 29 maggio 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Giovanni Ferlenghi in sostituzione del sig. Arsenio Dacquati, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giovanni Ferlenghi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cremona in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Arsenio Dacquati, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8272)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1976.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per l'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, concernente la costituzione della commissione centrale per l'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1970, con il quale è stata nominata la commissione centrale predetta;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del sig. Renato Cappelli, rappresentante dei lavoratori, dimissionario;

Sentita l'organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il sig. Carlo Cerri è nominato membro della commissione centrale per l'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Renato Cappelli.

Roma, addì 10 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8405)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.E.T. di Sodini e Tazzini - Officina meccanica, in Massa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.E.T. di Sodini e Tazzini - Officina meccanica di Massa (Massa Carrara), con effetto dal 1° aprile 1975;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.E.T. di Sodini e Tazzini - Officina meccanica di Massa (Massa Carrara) è prorogata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8631)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G. A. Rossi Import Export, in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta G. A. Rossi Import Export, in Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 21.340 di cui al mod. *B*-Import n. 4132719 rilasciato in data 19 giugno 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Genova, per l'importazione di 220 sacchi di gomma arabica di origine e provenienza Nigeria;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 25 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di due mesi ca. rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 345076 del 2 aprile 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 6 novembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto quest'ultima ha dichiarato di non essere in grado di fornire alcuna documentazione in merito al tardivo sdoganamento poiché l'operazione è stata perfezionata da altra ditta italiana cui la merce in parola era stata precedentemente venduta viaggiante allo stato estero, dichiarazione peraltro non accettabile atteso che, in base alle disposizioni valutarie vigenti il rispetto degli impegni derivanti da regolamenti anticipati di importazione incombe al medesimo operatore che a suo tempo dispose il trasferimento in via anticipata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G. A. Rossi Import Export, in Genova, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Genova, nella misura del 5 % di $ 21.340 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1976

Il Ministro: DE MITA

(8550)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VIII Dimostrazioni di macchine, impianti e sistemi per la raccolta lavorazione e conservazione del mais », in Dominio di Bagnoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Dimostrazioni di macchine, impianti e sistemi per la raccolta lavorazione e conservazione del mais » che avrà luogo a Dominio di Bagnoli (Padova) il 9 settembre 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 luglio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(8582)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 21/1976
Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 15 giugno 1976;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera

di ratificare, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

Provvedimento n. 18/1976 del 15 giugno 1976:

Prezzi dei prodotti petroliferi (*Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976).

Provvedimento n. 19/1976 del 15 giugno 1976:

Forniture di energia elettrica per usi agricoli (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 18 giugno 1976).

Roma, addì 1° luglio 1976

Il Ministro - Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(8788)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5071 mod. 25-A. — Data: 27 ottobre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Battistone Tranquilla ved. Mastrandrea, nata a Udine il 12 settembre 1917. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5072 mod. 25-A. — Data: 27 ottobre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Battistone Tranquilla ved. Mastrandrea, nata a Udine il 12 settembre 1917. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 mod. 241. — Data: 10 luglio 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Potenza. — Intestazione: Luongo Michele, nato a Tito (Potenza) il 10 aprile 1911. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale L. 35.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8032)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale « P. Boselli » di Savona, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Savona 7 maggio 1976, n. 1317, Div. II, il preside della scuola media statale « P. Boselli » di Savona è autorizzato ad accettare, in nome e per conto della stessa, la donazione di L. 100.000 per l'istituzione di un premio di studio da intitolare a Paola Balestri.

(8697)

Vacanza della cattedra di meccanica e miglioramento delle rocce presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari è vacante la cattedra di meccanica e miglioramento delle rocce, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8648)

Vacanza della seconda cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia è vacante la seconda cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8647)

Vacanza della seconda cattedra di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia è vacante la seconda cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8646)

Vacanza della cattedra di storia delle tradizioni popolari presso la facoltà di magistero dell'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università dell'Aquila degli Abruzzi è vacante la cattedra di storia delle tradizioni popolari, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8645)

Vacanza delle cattedre di storia del diritto romano, di istituzioni di diritto privato (seconda cattedra), di diritto del lavoro e di diritto internazionale (seconda cattedra) presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia del diritto romano;
2) istituzioni di diritto privato (seconda cattedra);
3) diritto del lavoro;
4) diritto internazionale (seconda cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8644)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 19 luglio 1976, il comune di Marino (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 296.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2644/M)

Autorizzazione al comune di Gazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 luglio 1976, il comune di Gazzola (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.056.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2638/M)

Autorizzazione al comune di Ciampino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 luglio 1976, il comune di Ciampino (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 234.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2639/M)

Autorizzazione al comune di Monterotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 luglio 1976, il comune di Monterotondo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 594.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2640/M)

Autorizzazione al comune di Marino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 luglio 1976, il comune di Marino (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2641/M)

Autorizzazione al comune di Cascina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 luglio 1976, il comune di Cascina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 950.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2642/M)

Autorizzazione al comune di Noto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 luglio 1976, il comune di Noto (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.515.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2643)

Autorizzazione al comune di Acqui Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 luglio 1976, il comune di Acqui Terme (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2645/M)

Autorizzazione al comune di Biella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 luglio 1976, il comune di Biella (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 413.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2646/M)

Autorizzazione al comune di Montegallo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 luglio 1976, il comune di Montegallo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.843.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2647/M)

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 luglio 1976, il comune di Paduli (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2648/M)

Autorizzazione al comune di Galluccio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 luglio 1976, il comune di Galluccio (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2649/M)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 161 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre gennaio-giugno 1976).

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Numero e data del decreto di revoca
1	*Aceto Xifenil Kuba*	Laboratorios Kuba - Habana (Cuba) rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico, viale Manzoni, 26, Roma			
	20 e 40 compresse adulti		5- 7-1951	5071	4735/R 29- 3-1976
	50 compresse bambini		5- 7-1951	5071/1	»
2	*Adireuma*	Tiber S.p.a., via Prenestina, 707, Roma			
	20 confetti		30- 6-1954	9099	4808/R 5- 6-1976
	10 supposte g 0,5		4- 8-1956	9099/C	»
3	*Adrenocal*	Dott. Ferruccio Inselvini, via Montevideo, 14, Genova			
	10 fiale da 5 cc		1- 3-1951	4588	4702/R 21- 1-1976
	10 fiale da 2 cc		1- 3-1951	4588	»
4	*Algisol*	Aschei Dazzini Casteggio (Pavia)			
	20 compresse		8- 2-1961	17810	4722/R 5- 2-1976
5	*Antipofisina Negroni*	Pietro Negroni S.p.a., via Aglio, 4, Cremona			
	3 fiale × 1 ml		29- 4-1949	1617	4773/R 6- 5-1976
	3 fiale liof. tipo forte + 3 fiale solv. × 2 ml		20-10-1962	1617/A	»
6	*Apirofene*	Laboratori Aschei Dazzini Casteggio (Pavia)			
	20 compresse		21- 4-1956	11029	4721/R 5- 2-1976
7	*Artrofilina*	Serenfarma, via Cassia, 923, Roma			
	40 compresse		14-11-1961	7119	4708/R 21- 1-1976
8	*Baskir composto*	Laboratorios Kuba - Miramar Marianao Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico, viale Manzoni, 26, Roma			
	flac. da 50 e 100 compresse		23- 7-1952	6822	4789/R 6- 5-1976
9	*Bilifluine*	Galdi farmaceutici, via Farini, 52, Milano			
	45 pillole		17- 4-1952	6329	4738/R 29- 3-1976
	flac. g 200 sciroppo		17- 4-1952	6329/A	»
10	*Biogestan*	IN.FA.TI., viale Libertà, 24, Pavia			
	polvere		25- 6-1956	11248	4768/R 6- 5-1976
11	*Biotone*	Farmaceutici Biagini, via Principe Amedeo, 2, Pisa			
	sciroppo flac. tipo semplice g 140		9- 3-1957	12191	4790/R 6- 5-1976
	fiale tipo semplice 10 fiale × 2 cc		9- 3-1957	12191/A	»
	sciroppo tipo bromo valerianato flac. g 140		9- 3-1957	12191/B	»
	10 fiale da 2 cc tipo bromo valerianato		9- 3-1957	12191/C	»
12	*Biotrigon*	Laboratorio Del Saz e Filippini, via Ortles, 52, Milano			
	flac. sciroppo g 180		22-11-1956	11864	4748/R 29- 3-1976
13	*Bis-Sal*	Vepharma, Castello 6611, Venezia			
	6 fiale × 3 cc		4- 1-1950	2769	4769/R 6- 5-1976
14	*Bovstrol Lefranc*	Prodotti specializzati Natali S.r.l., via Viadagola, 4/2, Quarto Inferiore (Bologna)			
	fiale con stricnina da 10 cc (uso orale)		14- 3-1956	10962	4787/R 6- 5-1976
	fiale 10 cc senza stricnina (uso orale)		15- 2-1957	10962/A	»
15	*Bromosedolo Ofi*	Opera farmaceutica italiana, via Robino, 8, Genova			
	sciroppo flacone g 200		11- 2-1952 10-11-1953	5361	4715/R 21- 1-1976

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Numero e data del decreto di revoca
16	*Bronchiovirolo* . . . . sciroppo flacone g 180	Medicinali Washington, via Gadames, 91, Milano	15- 6-1950	3495	4752/R 29- 3-1976
17	*Calciobiol D2 Urto* . . . . sciroppo per adulti flacone g 140	Officina farmaceutica Tiberina, via Oslavia, 34, Roma	6- 4-1954	232/A	4754/R 29- 3-1976
18	*Calciocarpina Arseno-Vitaminica* . . . . 20 compresse	Lab. biochimico prodotti Fargal, via Dardanelli, 21, Roma	22-11-1955	10620/B	4731/R 29- 3-1976
19	*Cardiarist* . . . . 5 fiale da 1,5 cc × mg 120	Aristochimica S.r.l., Trezzano sul Naviglio (Milano)	18- 3-1958	13584	4793/R 6- 5-1976
	24 confetti g 0,250 mg 60		18- 3-1958	13584/A	»
20	*Cito-Mangan-Salf* . . . . 12 fiale da 2 cc	S.A.L.F. - Laboratorio farmacologico, via Tiraboschi, 57, Bergamo	25- 6-1956	11282	4703/R 21- 1-1976
	12 fiale da 5 cc		5-10-1956	11282/1	»
21	*Colasca* . . . . tubo da 30 pillole	Farmaceutici Torta dott. G. e M. Revelli, via Queirolo, 11, Arma di Taggia (Imperia)	4- 6-1957	10802	4776/R 6- 5-1976
22	*Colebina* . . . . 36 confetti	Liri Mediaca, via alla Croce rosa, 3, Rivarolo (Genova)	14- 7-1960	12142	4774/R 6- 5-1976
23	*Corticoflavina Fortius* . . . . 5 fiale × 2 ml	Prodotti farmaceutici Zenit S.p.a., via Ampere, 33, Milano	7-11-1953	2321/A	4779/R 6- 5-1976
24	*Cresopirine* . . . . 30 cachets	Stene di Parigi (Francia) rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, via Farini, 52, Milano	11- 4-1953	7691	4756/R 29- 3-1976
25	*Depurativo Mayer* . . . . flacone gocce g 30	Mayer S.r.l., Circonvallazione Nomentana, 266, Roma	1-10-1953	8152	4717/R 21- 1-1976
26	*Depurin* . . . . soluzione flacone g 200	L.P.M., via Aliberti, 44, Castelnuovo Don Bosco (Asti)	1- 6-1955	10106	4707/R 21- 1-1976
27	*Diarsen Valero Fosfer* . . . . fiale da 20 × 1 cc	Wasserman, via Ampere, 56, Milano	27- 6-1951	3774/D	4806/R 5- 6-1976
	flacone sciroppo g 250 per adulti		27- 6-1951	3774/E	»
28	*Dinazone* . . . . 5 supposte	Pirri istituto biochimico, via De Cristoforis, 12, Milano	11- 5-1960	11667/A	4801/R 5- 6-1976
	10 supposte		11- 3-1968	11667/A	»
29	*Diurema* . . . . 10 compresse	Laboratori Aschei Dazzini, Casteggio (Pavia)	14- 3-1961	18520	4724/R 5- 2-1976
30	*Dormyl* . . . . 4, 12 e 24 compresse	Istituto farmaco virgiliano S.p.a., via Chiesanuova, 1, Mantova	17-12-1969	14470	4758/R 29- 3-1976
31	*Dormiplex* . . . . flacone 12 compresse	Laboratori farmaco biologici Borromeo S.r.l., via Mac. Mahon, 45, Milano	22- 1-1970	18131	4763/R 24- 4-1976
	6 supposte		22- 1-1970	18131/A	»
32	*Ematil* . . . . 12 fiale × 2 cc	Laboratori Aschei Dazzini, Casteggio (Pavia)	20-11-1956	11835	4720/R 5- 2-1976
33	*Euganal - Zef* . . . . 6 fiale × 5 cc, 6 fiale × 3 cc	Zambon e C., via Lillo del Duca, 10, Bresso (Milano)	12- 5-1950	3295	4713/R 6- 5-1976

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Numero e data del decreto di revoca
34	*Eupulmo*	Aschei Dazzini, Casteggio (Pavia)			
	12 fiale da 2 cc		14- 3-1956	10414	4723/R 5- 2-1976
	10 supposte × g 2,5 adulti		1- 8-1956	10414/A	»
	10 supposte × g 1 bambini		1- 8-1956	10414/B	»
35	*Fe-Vit*	Farmaroma, via dei Durantini, 148, Roma			
	fiale 10 × 10 ml e fiale 20 × 10 ml orali adulti		1- 3-1971	1752/B	4780/R 6- 5-1976
36	*Fibrogenina*	Aschei Dazzini, Casteggio (Pavia)			
	flacone gocce g 25		8- 1-1957	11886	4794/R 6- 5-1976
	12 fiale × 1,5 cc		8- 1-1957	11886/A	»
37	*Forgeolo*	Neoterapici Benvegna, via P. E. Giudici, 163, Palermo			
	flacone sciroppo g 180		15- 3-1955	9845	4781/R 6- 5-1976
	fiale 10 da 2 ml		10-12-1963	9845/A	»
38	*Fos-Adipina*	Lab. chimico Dompé, via S. Martino, 12, Milano			
	50 compresse		9- 4-1951	4737	4704/R 21- 1-1976
39	*Fosfarsolo*	Istituto chimico fisiologico Gani Alcide, Sampierdarena (Genova)			
	10 fiale × 2 cc		19- 9-1950	3873	4810/R 5- 6-1976
	fosfarsolo B/1 10 fiale × 2 cc		30- 4-1952	3873/A	»
40	*Fosferarsina*	Fulton Co. di Ernesto Ulissi, via Medaglie d'Oro, 10, Alessandria			
	flacone sciroppo g 180		15- 2-1952	5903	4698/R 5- 6-1976
	10 fiale × 2 cc 1° grado		15- 2-1952	5903/A	»
	10 fiale × 2 cc 2° grado		15- 2-1952	5903/A-1	»
41	*Fosfovalile*	Ecobi, via F. Pozzo, 14, Genova			
	flacone sciroppo g 100		17- 1-1952	5854	4749/R 29- 3-1976
42	*Ginefil*	Aschei Dazzini, Casteggio (Pavia)			
	polvere in cartine		26- 6-1957	12689	4767/R 6- 5-1976
43	*Gynedon*	Valeas, via Vallisneri, 10/12, Milano			
	6 fiale × 2,2 cc		15-11-1954	2546	4800/R 5- 6-1976
44	*Glicocalcium*	A. Brioschi S.p.a., via Pietro Gaggia, 3, Milano			
	flacone sciroppo g 175		11- 2-1953	7297	4751/R 29- 3-1976
45	*Glicometal*	Farmaceutici Giacomini, via Livinallongo, 3, Milano			
	10 fiale × 2 cc		27-12-1945	347	4750/R 29- 3-1976
46	*Glico-Metarsen*	Lab. chimico farmac. E. Arnaldi, via Oldoini, 11, La Spezia			
	10 fiale da 2 cc		13-10-1955	10459	4700/R 21- 1-1976
	flacone sciroppo g 200		13-10-1955	10459/A	»
47 (*)	*Glicero Fer Metarsen*	Id.			
	flacone da g 200		14- 2-1956	10459/B	»
	10 fiale da 1 cc		14- 2-1956	10459/C	»
	flacone sciroppo jodato g 200		14- 2-1956	10459/D	»
48	*Glucal*	Pallone Angelo, Gardano al Campo (Varese)			
	6 fiale × 5 cc		13- 4-1949	1913	4770/R 6- 5-1976
	6 fiale × 10 cc		13- 4-1949	1913	»
49	*Glucocalcio D*	Istituto Franco Tosi, via L. di Breme, 26, Milano			
	10 fiale × 2 cc + 10 fiale × 1 cc		1- 4-1955	9885	4736/R 29- 3-1976
	6 fiale × 4 cc + 6 fiale × 1 cc		1- 4-1955	9885	»
	6 fiale × 9 cc + 6 fiale × 1 cc		1- 4-1955	9885	»

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Numero e data del decreto di revoca
50	*Gonadogestina Ganassini*	Istituto Ganassini, via Gaggia, 16, Milano			
	5 fiale liof. + 5 fiale solv. × 2 cc		21- 7-1964	20373	4783/R 6- 5-1976
51	*Hepabiostenina*	Dietopharma S.p.a., via Domenico Maria Manni, 67, Firenze			
	10 fiale × 2 cc		29- 3-1956	10966	4807/R 5- 6-1976
	flacone sciroppo g 200		18-12-1957	10966/A	»
52	*Idrocanfora Dazzini*	Aschei Dazzini, Casteggio (Pavia)			
	flacone gocce tipo semplice × 20 cc		19- 1-1956	10700	4802/R 5- 6-1976
	10 fiale da 2 cc tipo semplice		2- 3-1957	10700/A	»
	flacone da 20 cc con efedrina		2- 3-1957	10700/B	»
	10 fiale da 2 cc con efedrina		2- 3-1957	10700/C	»
	flacone gocce da 20 cc con sparteina		2- 3-1957	10700/D	»
	10 fiale da 2 cc con sparteina		2- 3-1957	10700/E	»
53	*Iodolitial*	Officina farmaceutica fiorentina, via G. Puccini, 46/48, Viareggio (Lucca)			
	fiale 5 × 1,5 cc con B1 tipo normale		4- 1-1965	5605/D	4799/R 17- 5-1976
	fiale 10 × 1,5 cc tipo forte		4- 1-1965	5605/D-1	»
54	*Ipnofil*	S.A.L.F.A. biochimici dott. Ferranti, piazza Rosselli, 2, Ancona			
	10 compresse		27- 7-1961	17187	4762/R 24- 4-1976
	5 supposte		27-7 -1961	17187/A	»
55	*Ipnolan*	Jamco lab. farmac. S.r.l., via Luigi Luzzatti, 13/A, Roma			
	distributore da 6 compresse		30-12-1972	19466	4760/R 12- 4-1976
	flacone da 20 compresse		30-12-1972	19466	»
	10 supposte		30-12-1972	19466/A	»
56	*Ischirogeno*	Farmacoterapico del dott. R. Battista, via Ponte della Maddalena, 133, Napoli			
	1 flacone sciroppo g 175 con stricnina		5- 2-1960	404	4785/R 6- 5-1976
	1 flacone sciroppo g 175 senza stricnina		5- 2-1960	404/A	»
	1 flacone sciroppo g 175 con Formiati e Sodio		5- 2-1960	404/B	»
	1 flacone sciroppo g 180 vitaminico senza stricnina		19- 1-1961	404/C	»
	1 flacone sciroppo g 180 vitaminico con stricnina		27- 2-1961	404/D	»
57	*Jodital*	Licari, corso Libertà, 33, Cesano Maderno (Milano)			
	flacone gocce g 30		20- 2-1962 25- 8-1962	698	4706/R 21- 1-1976
58	*Jodocalciogelatina*	Castiglioni, via Santa Croce, Lucca			
	flacone sciroppo g 140		12- 9-1959	15711	4701/R 21- 1-1976
	10 fiale da 2 cc		12- 9-1959	15711/A	»
59	*Jodocitran*	Lab. prodotti Scientia, corso Lecce, 86, Torino			
	70 pillole		14- 4-1956	11080	4739/R 29- 3-1976
60	*Jodofenil*	Aschei Dazzini, Casteggio (Pavia)			
	20 compresse		28- 2-1955	9785	4734/R 29- 3-1976
	10 supposte		3- 6-1955	9785/A	»
61	*Jodopeptone*	Ruggero Rotondi, via Brunetto Latini, 94, Firenze			
	flacone sciroppo g 160		10- 9-1953	8078	4737/R 29- 3-1976
	flacone gocce g 30		10- 9-1953	8078	»
	flacone gocce g 30 arsenicale		10- 9-1953	8078	»
	flacone gocce g 30 con teobromina		10- 9-1953	8078	»
	10 fiale 2 ml 1° grado		10- 9-1953	8078	»
	10 fiale 2 ml 2° grado		10- 9-1953	8078	»
61/A	*Jodovitopeptone B1*	Id.			
	10 fiale 2 cc 2° grado		28- 2-1958	8078/A	»
	flacone sciroppo g 160		28- 2-1958	8078/B	»
	10 fiale 2 cc 1° grado		28- 2-1958	8078/C	»
	flacone gocce g 30		28- 2-1958	8078/D	»

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Numero e data del decreto di revoca
62	*Kemobolin* . . . . 30 confetti mg 100	Aschei Dazzini, Casteggio (Pavia)	3- 5-1960	17023	4757/R 29- 3-1976
63	*Kidoline* . . . . flacone gocce da g 20	Galdi farmaceutici, via Farini, 52, Milano	1- 6-1955	10065	4753/R 29- 3-1976
64	*Kolapeptosan* . . . . flacone sciroppo g 180	Peyro, via Castagneto, 5, Torino	3- 6-1949 9- 5-1951	2079	4705/R 21- 1-1976
	flacone sciroppo g 350		30- 3-1960	2079	»
65	*Lactogenina* . . . . 50 confetti	Istit. biolog. Dessy, via S. Domenico, 107/109, Firenze	20- 5-1943	19	4775/R 6- 5-1976
66	*Linofedrina* . . . . . flacone sciroppo g 90	Galdi farmaceutici, via Farini, 52, Milano	22- 5-1947 12- 5-1953	726	4697/R 21- 1-1976
67	*Liposterol* . . . . flacone gocce 30 cc	Aschei Dazzini, Casteggio (Pavia)	19-10-1959	15972	4766/R 6- 5-1976
68	*Lisalgene Balsamo* . . . . flacone balsamo g 50	Lab. chimic. farm. Delta, via Spalto S. Marco, 1, Brescia	10-11-1949	2617	4772/R 6- 5-1976
69	*Litteiol* . . . . 36 confetti	Pemca, piazza Castello, 99, Torino	12-11-1958	14442	4710/R 21- 1-1976
70	*Magnesio Calciocodile* . . . . 12 fiale da 2 cc	Zarri, via S. Carlo, 12/14, Bologna	9- 5-1950	3322	4744/R 29- 3-1976
	1 flacone « liquor » g 250		9- 5-1950	3322	»
71	*Marziovit arsenicale* . . . . flacone sciroppo g 150	Giovanni Ogna e figli, via C. Farini, 63, Milano	30- 9-1969	8638	4792/R 6- 5-1976
72	*Melsedin* . . . . 20 compresse	Dottor Formenti, via Correggio n. 45, Milano	19-10-1963	19812	4759/R 29- 3-1976
73	*Metarsan* . . . . 10 fiale 1 cc	Santi Medici, Strada Ponte Nuovo, 28, Napoli	3-10-1951	5362	4728/R 29- 3-1976
74	*Metarsolo* . . . . 10 fiale da 1 cc tipo semplice	Bouty S.p.a., via Vanvitelli, 6, Milano	19- 9-1950 15- 6-1964	3870/A	4804/R 5- 6-1976
75	*Narcotal* . . . . flacone gocce 10 cc	Istit. opoterapico naz., via Contessa Matilde, 24, Pisa	4- 4-1960	17122/A	4765/R 6- 5-1976
76	*Neosil* . . . . 20 compresse	Aschei Dazzini, Casteggio (Pavia)	25- 7-1949	2245	4733/R 29- 3-1976
	3 fiale 5 cc		25- 7-1949	2245	»
77	*Niselan* . . . . 20 compresse	Albert Farma S.p.a., corso Quintino Sella, 10, Torino	30- 5-1973	19226	4764/R 24- 4-1976
78	*Normoval* . . . . 6 e 40 compresse	Serenfarma, via Cassia, 923, Roma	16- 2-1949	1771	4803/R 5- 6-1976
	2 cioccolatini pediatrici da g 4,25		27- 7-1960	1771/A	»
	flacone sciroppo g 150		27- 6-1970	1771/B	»
79	*Opocardiol* . . . . flacone iniett. da 10 cc	Chemil, via Cavour, 41/43, Novate Milanese (Milano)	25- 2-1958	13645	4805/R 5- 6-1976

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Numero e data del decreto di revoca
80	*Opoviscum*	Aschei Dazzini, Casteggio (Pavia)			
	48 compresse		19- 1-1957	12019	4719/R 3- 2-1976
81	*Osfavit calcium*	Panther-Osfa-Chemie, via Doberdò, 16, Milano			
	fiale 10 × 2 cc tipo arsenicale		25- 2-1956	10863/B	4718/R 6- 5-1976
	fiale 10 × 5 cc tipo arsenicale		25- 2-1956	10863/B-1	»
	fiale 5 × 10 cc tipo arsenicale		25- 2-1956	10863/B-2	»
	flacone sciroppo g 150 tipo arsenicale		25- 2-1956	10863/C	»
82	*Paidosan*	Lisapharma S.p.a., via Licinio, 11/13, Erba (Como)			
	flacone sciroppo g 190		5- 1-1955	9639	4777/R 6- 5-1976
83	*Panfos*	Pantoval farmaceutici, via Vela, 1, Milano			
	10 fiale × 2 cc tipo normale		15- 1-1954	8530	4786/R 6- 5-1976
	10 fiale × 2 cc fortius		15- 1-1954	8530/1	»
	Panfos C	Id.			
	30 confetti		15- 1-1954	8530/A	»
	Panfos vitaminico	Id.			
	10 fiale × 2 cc tipo normale		15- 1-1954	8530/B	»
	10 fiale × 2 cc tipo fortius		15- 1-1954	8530/B-1	»
84	*Pantocal*	E. Barlocco, via Brignole de Ferrari, 6, Genova			
	flacone sciroppo g 120		12-12-1959	5849	4699/R 21- 1-1976
	10 fiale da 2 cc		12-12-1959	5849/A	»
85	*Pantocardiol*	Nicholas S.p.a., via Staro, 4, Milano			
	10 fiale × 2 ml		19- 6-1961	13849	4809/R 5- 6-1976
86	*Pepto Kola*	Robin, via G. Govone, 66, Milano			
	flacone sciroppo 250 cc		26- 7-1966	8010	4730/R 29- 3-1976
87	*Profisen Dessy forte*	Dessy, via S. Domenico, 107, Firenze			
	5 fiale × 2 cc tipo forte		11-10-1956	853/1	4771/R 6- 5-1976
88	*Psiconeurina Ganassini*	Ganassini S.p.a., via Gaggia, 16, Milano			
	10 fiale × 3 cc tipo ormonico		15- 4-1954	5427/C	4782/R 6- 5-1976
89	*Regacol*	Labor. B.E.S.T., via L. A. Vassallo, 7, Genova			
	50 confetti		7- 4-1956	7715	4791/R 6- 5-1976
90	*Renolax*	A. Gani, Sampierdarena (Genova)			
	40 pastiglie		3- 2-1951	4440	4729/R 29- 3-1976
91	*Reumofene*	Von Boch Arzneimittel, via Rovigo, 1, Roma			
	20 compresse		13- 2-1965 23- 5-1966	7299	4714/R 21- 1-1976
	10 supposte		13- 2-1965 23- 5-1966	7299/A	»
92	*Scabb*	S.A.R.C.A., via Andegari, 13, Milano			
	flacone g 100 di soluzione		27- 5-1947	736	4778/R 6- 5-1976
93	*Sclerormon*	Chemical, via Cavour, 41/43, Novate Milanese (Milano)			
	3 fiale × 2 cc		9- 8-1958	14111	4795/R 6- 5-1976
	3 fiale × 2 cc tipo forte		2-10-1959	14111/1	»
	3 fiale × 3 cc tipo fortissimo		2-10-1959	14111/2	»
94	*Sedaše*	Dottor Medici S.r.l., via Eustachi, 20, Milano			
	20 compresse		26- 7-1968	19559	4761/R 24- 4-1976
95	*Sex - Vigor*	La farmochimica italiana, via N. D'Apulia, 8, Milano			
	25 confetti		22-11-1950	4195	4788/R 6- 5-1976

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Numero e data del decreto di revoca
96	*Somatormone*	Guieu, via Lomellina, 10, (Milano) ora in Confienza (Pavia)			
	6 fiale + 6 fiale × 2 cc		6- 7-1956	11341	4784/R 6- 5-1976
97	*Spasmocolina*	Aschei Dazzini, Casteggio (Pavia)			
	40 pillole cheratinizzate		14- 9-1955	10368	4732/R 29- 3-1976
98	*Splenina*	Pietro Negroni S.p.a., via Aglio, 4, Cremona			
	6 fiale × 5 ml		22- 8-1949	2204	4755/R 29- 3-1976
99	*Stilvit B/1*	Albi terapeutici S.p.a., via Stilicone, 39, Milano			
	20 compresse		9- 5-1959	15146	4796/R 6- 5-1976
	3 fiale × 25 mg × 1 cc		9- 5-1959	15146/A-1	»
	2 fiale × 100 mg × 2 cc		9- 5-1959	15146/A-2	»
100	*Takidin*	Pharma S.r.l., via di Vannina, 86, Roma			
	flacone 30 confetti		7- 3-1960	16557	4743/R 29- 3-1976
101	*Tonoplastina*	Ist. biochim. toscano Cesalfarma S.r.l., via S. Giuseppe, 22, Pisa			
	50 compresse		1- 3-1971	2283/A	4742/R 29- 3-1976
102	*Tricavit fosfo glutamico*	Prodotti Scientia, corso Lecce, 86, Torino			
	36 cachets		13- 5-1953	7841	4741/R 29- 3-1976
	flacone granulare g 85		13- 5-1953	7841/A	»
103	*Tripirin*	Perkins Chemical Co., via Passo Buole, 166, Torino			
	20 confetti		19- 9-1961	13487	4712/R 21- 1-1976
	10 supposte		25-10-1961	13487/A	»
104	*Urifluine*	Galdi, via Farini, 52, Milano			
	30 pillole		22- 2-1954	8600	4746/R 29- 3-1976
	30 compresse		22- 2-1954	8600/A	»
	10 fiale × 1 cc		22- 2-1954	8600/B	»
105	*Urolitol*	Fassi, Vallecrosia (Imperia)			
	20 cartine polvere		7- 5-1960	17303	4716/R 21- 1-1976
106	*Uronefros*	Dottor Roberto Battista, via Ponte della Maddalena, 133, Napoli			
	flacone g 175 soluzione		19-10-1957 26-11-1968	13042	4709/R 21- 1-1976
107	*Urossalina*	Farmaceutici Lenza, via Padula - Raccordo autostrada, Casoria (Napoli)			
	flacone g 100 polvere		8- 9-1960	11955	4711/R 21- 1-1976
108	*Vaccino antiforuncoloso Stene*	Galdi, via Farini, 52, Milano			
	5 fiale × 1 cc		12-11-1955	10543	4747/R 29- 3-1976
109	*Vaccino antipiogeno Stene*	Id.			
	10 fiale × 1 cc		1- 2-1956	10860	4740/R 29- 3-1976
110	*Vaccino operatorio Stene*	Id.			
	5 fiale × 1 cc		10- 3-1956	10939	4745/R 29- 3-1976
111	*Vitofosfina*	Umberto Cassina, via Ravaschieri, 1-A/16, Chiavari (Genova)			
	flacone sciroppo g 200		30-11-1959	16438	4797/R 6- 5-1976
	10 fiale × 1 cc di 1° grado		30-11-1959	16438/A	»
	10 fiale × 1 cc di 2° grado con stricnina		30-11-1959	16438/B	»

(*) *N.B.* - Il numero d'ordine 47 è stato attribuito erroneamente al *Glicero Fer Metarsen*, che deve considerarsi invece elencato al numero d'ordine 46, in quanto trattasi di categoria della specialità medicinale *Glico Metarsen*.

(8226)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per la riammissione in servizio, a domanda, di personale del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, con il quale è indetto un concorso per la riammissione in servizio, a domanda, di personale del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975, registro n. 20 Difesa, foglio n. 288;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice dei candidati al concorso per la riammissione in servizio, a domanda, di personale del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare, di cui al decreto ministeriale in preambolo.

Presidente:

gen. B. A. Arma aeronautica ruolo navigante normale in s.p.a.d. Diglio Gregorio.

Membri:

ten. col. Corpo commissariato ruolo commissariato in s.p.e. Sabella Giacomo;

magg. Arma aeronautica ruolo servizi in s.p.e. Pozzoli Sergio;

magg. Corpo commissariato ruolo commissariato in s.p.e. Nencha Ignazio;

cap. Arma aeronautica ruolo servizi in s.p.e. Polidori Celestino.

Segretario senza voto:

ten. Arma aeronautica ruolo servizi compl. tratt. Marchi Massimo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1976
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 375

(8655)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a ventiquattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1975, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 269, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a ventiquattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1976, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 3, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso sopra menzionato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Ritenuto che occorre integrare la commissione esaminatrice con i membri aggiunti per le prove facoltative per le lingue estere;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a ventiquattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1975, è integrata dai seguenti membri aggiunti:

Quattrocchi prof. Luigi, professore incaricato presso la Università di Perugia, per la prova di lingua tedesca;

Menichelli prof. Giancarlo, professore incaricato presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, per la prova di lingua francese;

Martinetto prof.ssa Claudina, professoressa incaricata presso l'Università di Roma, per la prova di lingua inglese.

Art. 2.

Ai membri aggiunti della commissione saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e delle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, e la relativa spesa graverà sul cap. 1139 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1976 per un importo presunto di L. 200.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1976

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1976
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 176

(8241)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione al decreto ministeriale 28 luglio 1975, concernente il concorso, per esami, a venticinque posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1975, registro n. 12, foglio n. 83, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 9 dicembre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a venticinque posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Visto l'ultimo comma dell'art. 11 del bando predetto relativo alla prova facoltativa scritta ed orale di lingua estera;

Considerata la necessità di stabilire i criteri per la valutazione della prova facoltativa scritta ed orale di cui sopra;

Decreta:

L'art. 15 del bando di concorso, per esami, a venticinque posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere viene integrato, dopo il terzo comma, con la dizione: «per la prova facoltativa scritta ed orale di lingua estera verrà assegnato ai candidati, ove detta prova sia superata, fino ad un punto, in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1976
Registro n. 6 *Industria, foglio n.* 250

(8597)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Lecco

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 175/Sanità in data 3 giugno 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo di Lecco;

Visto il proprio decreto n. 176/Sanità in data 8 gennaio 1976, con il quale sono stati ammessi undici candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con proprio decreto n. 136 in data 17 dicembre 1975;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 19 maggio 1976;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto n. 1382/Pres. in data 11 settembre 1975 relativo alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso in oggetto indicato:

Manzoni Paolo . . . punti 173,730

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Como, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Como, della prefettura di Como e del comune di Lecco.

Milano, addì 4 giugno 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 365/Sanità del 4 giugno 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo di Lecco;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 in data 3 luglio 1972;

Visto il decreto n. 1382/Pres. in data 11 settembre 1975 relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Paolo Manzoni, residente a Robbiate, viale Brianza, 17, è dichiarato vincitore del concorso pubblico al posto di veterinario comunale capo di Lecco.

Il sindaco del comune di Lecco è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per quanto di sua competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Como e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Como, della prefettura di Como e del comune di Lecco.

Milano, addì 4 giugno 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(8299)

OPERA PIA OSPEDALE «S. MARCO» DI GROTTAGLIE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(8670)

OSPEDALE CIVILE DI VASTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vasto (Chieti).

(8671)

OSPEDALE «A. CARDARELLI» DI CAMPOBASSO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale (a tempo pieno);

due posti di aiuto e un posto di assistente del servizio laboratorio di analisi cliniche (a tempo pieno);

un posto di assistente oculista (a tempo pieno);

un posto di assistente radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(8667)

OSPEDALE «P. MARINI» DI PETRITOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di analisi;
un posto di primario e un posto di aiuto di anestesia;
un posto di aiuto ostetrico capo-sezione;
un posto di aiuto pediatra capo-sezione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Petritoli (Ascoli Piceno).

(8674)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Petritoli (Ascoli Piceno).

(8675)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(8672)

OSPEDALE «ALIVESI» DI ITTIRI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario chirurgo;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ittiri (Sassari).

(8673)

OSPEDALE «S. MATTEO DEGLI INFERMI» DI SPOLETO

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spoleto (Perugia).

(8666)

OSPEDALI RIUNITI «S. CRISTOFANO» DI MONTEPULCIANO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montepulciano (Siena).

(8665)

OSPEDALE «MARTINEZ» DI GENOVA-PEGLI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Pegli.

(8668)

FONDAZIONE «SENATORE PASCALE» DI NAPOLI

Concorso al posto di direttore del centro oncologico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore del centro oncologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Napoli.

(8669)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1976, n. 13.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 10 *aprile* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1976, n. 14.

Modifica dell'art. 17 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 10 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, è modificato come segue:

« All'onere di L. 1.500.000.000, derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1975, si farà fronte riducendo di pari importo lo stanziamento del cap. 1963 del bilancio regionale per l'anno medesimo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 aprile 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 aprile 1976.

(8527)

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1976, n. 15.

Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 1.

Istituzione del servizio

La Regione, nell'ambito della riorganizzazione e della integrazione dei servizi sociali e sanitari e della programmazione regionale, promuove l'istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili previsto dall'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

Il servizio fa parte del complesso dei servizi che costituiscono le unità locali per i servizi sociali e sanitari, istituite con legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2.

Art. 2.

Finalità

Il servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili ha le seguenti finalità:

a) l'informazione, l'educazione e l'assistenza sociale, sanitaria e psicologica, a livello individuale e di gruppo, per i problemi della sessualità, per la procreazione libera e consapevole, per la maternità e la paternità responsabili, per l'armonico sviluppo fisico e psichico dei figli e per la realizzazione della vita familiare, con particolare riguardo alle condizioni sociali ed ambientali;

b) la somministrazione dei mezzi necessari al conseguimento delle finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica dei cittadini utenti e per prevenire il ricorso all'aborto quale mezzo di controllo delle nascite;

c) la prevenzione e l'assistenza della patologia materno-infantile nel periodo pre-peri-postnatale;

d) la conoscenza — ai fini epidemiologici — della realtà socio-economica, culturale e sanitaria nel territorio in cui opera il servizio, da svolgere in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, con i consigli di fabbrica e degli altri luoghi di lavoro, con i comitati di quartiere, nonchè con gli altri organismi rappresentativi di associazioni e forze sociali presenti ed operanti nel territorio; la promozione di iniziative per lo sviluppo dei livelli di conoscenza scientifica nelle discipline attinenti alla materia regolata dalla presente legge, anche in collegamento con i centri e gli istituti di ricerca.

Art. 3.

Strutture del servizio

Le finalità del servizio indicate al precedente art. 2 vengono perseguite attraverso l'attività polifunzionale delle strutture socio-sanitarie esistenti nel territorio del comprensorio dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari, nell'ambito del coordinamento previsto dall'art. 11 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2.

Esse vengono, altresì, perseguite attraverso l'attività specifica dei consultori di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Programmazione

La programmazione del servizio per l'assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili è definita dal consiglio regionale nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale, tenuto conto del tasso di natalità, di morbosità e di mortalità perinatali e infantili, dell'incidenza degli aborti, delle condizioni socio-economiche della popolazione da servire, delle condizioni della viabilità e dei trasporti, nonchè della carenza di strutture sociali e sanitarie.

La programmazione regionale prevede l'intero fabbisogno di consultori per assicurare il servizio, utilizzando prioritariamente le strutture ed i servizi sociali e sanitari degli enti locali, con particolare riguardo alle strutture ed ai servizi consultoriali della disciolta Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, opportunamente ristrutturati per adeguarli alle finalità della presente legge. Deve, comunque, essere garantita la presenza di un consultorio per ciascun distretto dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari. Il piano socio-sanitario regionale indicherà gli ulteriori consultori eventualmente necessari a garantire la equilibrata diffusione territoriale del servizio.

Nel caso in cui le strutture pubbliche non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno del servizio e fino a quando non siano stati istituiti i consultori indicati dalla programmazione regionale, potrà essere prevista l'utilizzazione di consultori privati a norma del successivo art. 12, entro i limiti annualmente stabiliti dal consiglio regionale.

Fino al graduale completamento della rete dei consultori su tutto il territorio regionale il servizio potrà essere assicurato mediante consultori che operino per più distretti, semprechè le condizioni sociali e sanitarie della zona da servire lo consentano.

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'esistenza sul territorio di consultori privati non costituisce pregiudiziale per l'istituzione di consultori pubblici.

Art. 5.

Gratuità del servizio e onere delle prestazioni

Le prestazioni effettuate nell'ambito del servizio di cui alla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani nonchè per gli stranieri e gli apolidi residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, nel territorio della Regione.

Le prestazioni sanitarie, ivi compresi gli esami di laboratorio, radiologici ed ogni altra ricerca strumentale prescritti dagli operatori del servizio nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge e che vengano effettuate al di fuori del servizio stesso, sono a carico, per la rispettiva competenza, degli enti che erogano l'assistenza sanitaria, nei limiti e secondo le modalità in vigore.

Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, l'onere delle prestazioni di cui al secondo comma è a carico della Regione, che le eroga attraverso gli enti ospedalieri e gli altri presidi convenzionati.

La giunta regionale, sentite le competenti commissioni permanenti del consiglio regionale, stabilisce, nel quadro del coordinamento previsto dalla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 17, le modalità per il rilascio da parte degli operatori del servizio delle impegnative per le prestazioni di cui al presente articolo nonchè per la regolazione dei rapporti finanziari tra la Regione e gli enti interessati.

L'onere delle prescrizioni farmaceutiche è a carico dell'ente cui compete l'assistenza sanitaria.

Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, o quando lo richiedano particolari situazioni di riservatezza, l'onere delle prescrizioni farmaceutiche è a carico della Regione.

La giunta regionale, sentite le competenti commissioni permanenti del consiglio regionale, stabilisce le modalità di attuazione di quanto indicato al comma precedente, nonchè, nel quadro del coordinamento previsto dalla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 17, le modalità per il rilascio delle prescrizioni farmaceutiche da parte degli operatori del servizio.

Titolo II

IL CONSULTORIO

Art. 6.

Attività del consultorio

Il consultorio familiare è una struttura dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari che concorre a realizzare le finalità indicate all'art. 2 della presente legge.

Le attività specifiche del consultorio sono:

a) la preparazione alla maternità e paternità consapevoli;

b) l'informazione sull'uso di tutti i mezzi contraccettivi esistenti e la loro prescrizione o somministrazione in base alle esigenze dei singoli;

c) l'organizzazione di corsi per la preparazione psico-profilattica al parto;

d) l'azione di orientamento e d'informazione sulla prevenzione e sulla terapia delle malattie e delle situazioni di difficoltà di ordine sociale e psicologico che incidono sulla vita sessuale del singolo e della coppia, sul corso della gravidanza e sulla salute del neonato e del bambino;

e) il concorso all'individuazione dei fattori di rischio suscettibili di incidere sulla normale evoluzione della gravidanza, al fine di rimuovere e di prevenire le cause di ordine biologico, ambientale e sociale che li determinano;

f) l'assistenza sociale e psicologica alla donna nei casi di interruzione spontanea della gravidanza e nei casi di interruzione previsti dalla legge;

g) l'educazione sanitaria in ordine allo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino nei primi anni di vita, all'igiene e alla dietetica della prima infanzia e alla prevenzione degli incidenti domestici;

h) le iniziative di educazione sessuale, in particolare verso i giovani, anche in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;

i) l'assistenza e la consulenza educativa, sanitaria e psicologica in favore dei singoli, della coppia e della famiglia;

l) l'assistenza e la consulenza ai fini dell'adozione e dell'affidamento;

m) la promozione di incontri, di dibattiti, di indagini — con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, alla scuola, agli agglomerati abitativi intensivi o sprovvisti di servizi sociali, esistenti nel territorio ove opera il consultorio — e di ogni altra iniziativa volta alla conoscenza e alla divulgazione dei problemi connessi alle attività di propria competenza.

Art. 7.

Rapporti del consultorio con le altre strutture socio-sanitarie

Per gli accertamenti diagnostici, per gli interventi ritenuti necessari alla prevenzione di particolari eventi morbosi, delle forme di minorazione fisica, psichica e sensoriale e per le misure terapeutiche, il consultorio si avvale degli altri presidi e strutture socio-sanitarie dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari o indicate dal piano sanitario regionale.

In particolare, il consultorio interviene presso tali strutture per promuovere o stimolare sistematici interventi finalizzati ad assicurare la prevenzione e la terapia:

a) delle situazioni suscettibili di determinare infertilità e sterilità;

b) delle malattie veneree;

c) delle condizioni suscettibili di determinare, anche per via genetica, conseguenze sulla prole, con particolare riguardo alle microcitemia, alla incompatibilità materno-fetale, ai dismetabolismi, alle endocrinopatie, alle malformazioni ed affezioni diverse dell'apparato genitale e, in particolare, dei tumori della sfera genitale femminile;

d) delle condizioni morbose e dei fattori ambientali suscettibili di incidere sulla normale evoluzione della gravidanza, promuovendo, in particolare, a questo scopo, l'effettuazione di controlli periodici della gestante, la vaccinazione contro la rosolia e la profilassi dei danni da farmaco;

e) delle condizioni morbose e dei fattori di rischio legati all'evento del parto, avviando, in particolare, le gestanti con gravidanze a rischio presso presidi attrezzati per garantire interventi di prevenzione, di diagnosi precoce e di terapia intensiva;

f) delle condizioni morbose in grado di incidere sulla salute e sullo sviluppo del neonato, promuovendo, in particolare, la tempestiva e corretta valutazione dei diversi organi ed apparati del neonato e la prevenzione dei danni legati ad interventi tardivi;

g) delle condizioni morbose in grado di incidere, dal punto di vista sanitario, sociale e psicologico, sulla salute e sullo sviluppo del bambino;

h) di altre eventuali condizioni morbose rilevanti per le finalità di cui alla presente legge.

Nello svolgimento dei compiti sopra indicati, il consultorio opera in modo da promuovere nei cittadini e nelle comunità la coscienza dei diritti individuali e sociali che il servizio assicura agli utenti e per fornire ad essi un sostegno oggettivo all'effettivo esercizio di tali diritti.

Art. 8.

Gestione del consultorio e partecipazione degli utenti

Il consultorio è gestito dal consorzio per i servizi sociali e sanitari di cui alla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2.

Il consorzio, sentite le associazioni femminili — o in mancanza l'assemblea delle donne — le associazioni familiari, le organizzazioni sindacali e sociali rappresentative nel territorio, stabilisce a norma dell'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, le forme di partecipazione degli utenti — in particolare delle donne — e delle loro associazioni alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare, alla verifica della loro attuazione, alla organizzazione del consultorio e alla promozione delle iniziative, di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Personale del consultorio

Presso il consultorio operano:

a) un assistente sociale;

b) una ostetrica o una assistente sanitaria visitatrice.

Tale personale è impiegato per le attività del consultorio per l'intero orario di lavoro.

Presso il consultorio operano anche medici — preferibilmente ginecologi, pediatri e psicologi, da impiegare secondo le necessità del consultorio medesimo e in base agli orari fissati dal consorzio. Tale personale, a completamento dell'intero orario di lavoro, viene utilizzato presso altri servizi e strutture socio-sanitarie dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari.

A tale fine deve essere prioritariamente, e fino ad esaurimento, utilizzato il personale degli enti locali nonchè quello gia dipendente dalla disciolta Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e quello di altri enti pubblici, comunque trasferito o comandato alla Regione o agli enti locali, debitamente riqualificato ai sensi del successivo art. 10.

Il personale di cui ai commi precedenti non può, in ogni caso, svolgere altra attività al di fuori dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari.

Solo in caso di comprovata necessità o di mancanza di personale con i requisiti richiesti, il consorzio può procedere direttamente all'assunzione per pubblico concorso.

Il consultorio potrà, inoltre, avvalersi di consulenti ed esperti per specifiche necessità connesse con la propria attività, utilizzando, prioritariamente, il personale del consorzio o di altri enti, anche nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 11 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2.

Tutti gli operatori, ove sia prescritto, devono essere in possesso degli specifici titoli e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Il personale utilizzato nel consultorio opera secondo un metodo di lavoro di gruppo e in collegamento interdisciplinare.

Lo svolgimento dei servizi generali del consultorio è assicurato dal personale degli enti locali.

Le persone che a qualsiasi titolo operano nel consultorio sono tenute al segreto su tutte le informazioni assunte nello esercizio delle proprie funzioni e sulla documentazione riguardante i casi individuali.

Art. 10.

Formazione e aggiornamento del personale

La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione e di riqualificazione per il personale del servizio per l'assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili, con particolare riferimento a quello che opera nei consultori a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 9 della presente legge.

Tali attività devono essere di carattere pluridisciplinare e interdisciplinare ed atte a garantire la necessaria preparazione teorica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti.

La formazione pratica deve essere effettuata preferibilmente presso le strutture dei consorzi per i servizi sociali e sanitari.

Le modalità di svolgimento delle attività, i programmi ed i contenuti formativi sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, sentite le competenti commissioni permanenti del consiglio regionale, su proposta dell'assessore alla cultura e all'istruzione professionale d'intesa con l'assessore alla sanità.

Tali attività vengono organizzate dai consorzi per i servizi sociali e sanitari e comprendono anche l'aggiornamento ed il perfezionamento attraverso seminari, giornate di studio, ricerche ed altre iniziative intesi a confrontare, armonizzare ed elevare le varie esperienze di lavoro nonchè ad approfondire la conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio.

La partecipazione alle attività formative è obbligatoria per il personale ed è aperta agli utenti.

Nell'organizzare le attività indicate nel presente articolo, i competenti organi sono tenuti a consultare le organizzazioni femminili.

Art. 11.

Locali

L'attività del consultorio deve svolgersi in locali idonei a garantire la riservatezza del colloquio con l'utente e a realizzare le iniziative di gruppo.

Art. 12.

Consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati e convenzioni

Le istituzioni e gli enti pubblici e privati, che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali, senza scopo di lucro, possono istituire consultori familiari.

I consorzi per i servizi sociali e sanitari, accertate le effettive necessità nel quadro della programmazione regionale socio-sanitaria, possono stipulare convenzioni con gli enti di cui al primo comma per il raggiungimento delle finalità della presente legge, previo parere favorevole della competente commissione permanente del consiglio regionale, su proposta dello assessore alla sanità.

La stipula delle convenzioni di cui al comma precedente è subordinata al possesso, da parte del consultorio, dei seguenti requisiti:

a) siano assicurate le prestazioni necessarie e fondamentali per lo svolgimento delle attività indicate nel precedente art. 6, in rapporto alle reali esigenze del servizio nel territorio;

b) il consultorio disponga del personale indicato nel precedente art. 9;

c) il consultorio disponga di locali idonei, a norma del precedente art. 11;

d) il funzionamento del consultorio avvenga nel rispetto delle norme fissate dal consorzio ai sensi del precedente art. 8.

La convenzione deve, in ogni caso, essere risolta qualora vengano a mancare i requisiti sopra indicati.

La vigilanza sui consultori convenzionati è esercitata, per delega dalla Regione, dai consorzi.

Titolo III

NORME FINANZIARIE

Art. 13.

Finanziamento del servizio

Il servizio di cui alla presente legge è finanziato attraverso:

a) la quota annuale attribuita alla Regione del fondo comune previsto dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405. concernente « Istituzione dei consultori familiari »;

b) parte del fondo speciale previsto dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, concernente: « Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia », per quanto riguarda le strutture ed i servizi consultori del predetto ente, opportunamente ristrutturati per adeguarli alle finalità della presente legge;

c) eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione;

d) eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli enti locali.

Art. 14.

Erogazione dei contributi

La Regione eroga contributi ai consorzi di cui alla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, per gli interventi nel campo sociale e sanitario relativi al servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla meternità e paternità responsabili di cui alla presente legge.

A tal fine la Regione adotta un programma pluriennale di interventi nel quadro della programmazione prevista dall'art. 14 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, ed annualmente il consiglio regionale, tenuto conto delle proposte e delle richieste formulate dai consorzi, determina il piano di ripartizione dei contributi da destinare per il servizio di cui alla presente legge ai consorzi che adeguino la propria attività agli indirizzi programmatici della Regione indicati al precedente art. 4.

I consorzi hanno l'obbligo, mediante la trasmissione del conto consuntivo, accompagnato da una relazione tecnico-illustrativa, di dimostrare alla Regione che le somme dalla stessa erogate sono state utilizzate per i fini stabiliti.

La Regione, nei modi previsti dalla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, esercita la vigilanza sul servizio, al fine di verificare la rispondenza del medesimo ai piani regionali.

Art. 15.

Istituzione del fondo regionale

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della regione Lazio per l'anno finanziario 1976 e per gli anni successivi sarà istituito il cap. 30507 denominato «Quota del fondo comune di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, concernente l'istituzione dei consultori familiari».

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione Lazio per l'anno finanziario 1976 e per gli anni successivi sarà istituito il cap. 141541, denominato «Contributi agli enti locali per interventi nel campo sociale e sanitario, concernenti il servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabile, nel quadro delle attività di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1976, n. 2».

Ai suddetti capitoli 30507 e 141541 sarà attribuita una previsione, rispettivamente di entrata e di spesa, pari all'ammontare complessivo delle quote del fondo comune di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1976, n. 405, che saranno assegnate alla regione Lazio per gli anni finanziari 1975 e 1976.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre — con propri decreti, da emanarsi su proposta dello assessore al bilancio — le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Delega agli organi di decentramento amministrativo comunale

Le funzioni amministrative attribuite ai consorzi di cui alla presente legge sono delegate da parte dei consorzi medesimi agli organi di decentramento amministrativo comunale a norma degli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 gennaio 1976, numero 2

Art. 17.

Attribuzione transitoria delle funzioni dei consorzi ai comuni

Fino alla costituzione dei consorzi per i servizi sociali e sanitari, le funzioni ad essi attribuite dalla presente legge sono svolte dai comuni o, su delega di questi, dagli organi di decentramento amministrativo comunale, in osservanza dei criteri di programmazione indicati all'art. 4 della presente legge.

Parimenti, fino all'istituzione dei consorzi per i servizi sociali e sanitari la Regione eroga ai predetti enti i contributi di cui all'art. 14 con le modalità ivi previste, nel rispetto dei criteri di programmazione sopra richiamati.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, sentite le competenti commissioni permanenti del consiglio regionale, approva il piano di istituzione dei consultori per il 1976, sulla base dei criteri di cui all'art. 4. La giunta regionale, in esecuzione del piano, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma.

Art. 18.

Attività speciali di aggiornamento

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, con le modalità previste dal quarto comma dell'art. 10, istituisce attività speciali di aggiornamento per gli operatori sociali e sanitari dipendenti da enti locali, dalla disciolta Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e da altri enti pubblici, che saranno utilizzati per le attività consultoriali.

Art. 19.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 aprile 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 aprile 1976.

(8528)

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1976, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 dicembre 1975, n. 78, avente per oggetto norme concernenti i pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione e agli effetti dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione al superamento dei preesistenti rapporti concessori, il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1975, n. 78, viene fissato al 30 giugno 1976.

L'affidamento precario dei servizi, regolato dalle precedenti leggi regionali ed oggi in atto, rimane valido fino al termine di cui sopra e così quello relativo ad altri servizi di pubblico trasporto, già di competenza dello Stato e degli enti locali e di cui la Regione venga a qualsiasi titolo a disporre. Si applicherà comunque agli affidamenti di cui sopra quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1975, n. 78.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 aprile 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 aprile 1976.

(8529)

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1976, n. 17.

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *maggio* 1976)

(*Omissis*).

(8530)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761960)